

PS12809 - ENEL FIBRA MIGRAZIONE*Provvedimento n. 31633*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, vigente *ratione temporis* al momento dell'avvio del procedimento, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 6 agosto 2024, con cui è stato avviato il procedimento PS12809 nei confronti della società Enel Energia S.p.A.;

VISTE le proprie decisioni del 27 novembre 2024, 18 febbraio e 15 aprile 2025 con le quali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per l'espletamento degli adempimenti procedurali;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 23 settembre 2024, con la quale la società Enel Energia S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, e dell'articolo 9 del Regolamento vigente *ratione temporis*, una proposta di impegni, successivamente integrata in data 21 ottobre 2024 e depositata nella versione definitiva e consolidata in data 4 aprile 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Enel Energia S.p.A. (p. iva 15844561009), nel prosieguo anche "Enel Energia", "EE" o "Società", in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del consumo. La Società è attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero nonché di servizi di connettività da postazione fissa ("*Enel Fibra*").

2. Tim S.p.A. e U.Di.Con., in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne le modalità con le quali Enel Energia, sul sito internet *enel.it*, promuove le proprie offerte di connettività da postazione fissa ("*Enel Fibra*"), che non consentirebbero ai consumatori di comprendere le reali caratteristiche del servizio e le sue limitazioni.

4. In particolare, Tim S.p.A. e due associazioni dei consumatori, con segnalazioni pervenute nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, hanno lamentato che, contrariamente a quanto affermato nelle comunicazioni commerciali veicolate dal professionista, l'offerta "*Enel Fibra*" non potrebbe essere

sottoscritta attraverso la procedura di “migrazione” regolata dalla disciplina di settore, ma esclusivamente mediante la realizzazione di un “nuovo accesso”: ciò avrebbe la conseguenza, sottaciuta o non adeguatamente esplicitata ai consumatori, che l’attivazione del servizio comporterebbe: a) la perdita del servizio voce; b) la perdita della numerazione assegnata dal precedente operatore; c) la simultanea fatturazione da parte di EE per il servizio connettività e da parte del precedente operatore in relazione ai servizi prestati (eventualmente inclusivi del servizio voce).

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. *L’iter del procedimento*

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 6 agosto 2024 è stato avviato il procedimento istruttorio PS12809 nei confronti del professionista per possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

6. In data 11 settembre 2024 sono state accolte le istanze di partecipazione al procedimento di Tim S.p.A. e U.Di.Con..

7. Il 23 settembre 2024 Enel Energia S.p.A. ha prodotto una memoria difensiva e ha risposto alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all’avvio del procedimento¹. In pari data il professionista ha depositato una proposta di impegni².

Il 10 ottobre 2024 si è svolta l’audizione di Enel Energia S.p.A. che il successivo 21 ottobre ha fatto pervenire una versione integrata degli impegni³.

8. Tim S.p.A. ha prodotto una memoria in data 18 ottobre 2024⁴ ed è stata sentita in audizione il 29 ottobre 2024; il 19 marzo 2025 ha formulato ulteriori osservazioni⁵.

9. In data 17 gennaio, 6 febbraio e 4 aprile 2025⁶ Enel Energia ha inviato le proprie considerazioni difensive e ha prodotto documentazione volta a dimostrare la possibilità di effettuare la procedura di “migrazione”.

10. Il 4 aprile 2025 il professionista ha depositato una versione definitiva e consolidata del formulario impegni⁷.

11. In data 24 aprile 2025 è stata comunicata alle Parti la conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento, ed è stato assegnato un termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni scritte da presentarsi al Collegio⁸.

12. Il 14 maggio 2025 sono pervenute le memorie di Tim S.p.A. e U.Di.Con.⁹.

¹ Doc. prot. 86963.

² Doc. prot. 86964.

³ Doc. prot. 94945.

⁴ Doc. prot. 94473.

⁵ Doc. prot. 19942.

⁶ Rispettivamente, docc. prot. 3548, 8397 e 25331.

⁷ Doc. prot. 25235.

⁸ Docc. prot. 31293, 31296 e 31301.

⁹ Rispettivamente, docc. prot. 36799 e 37027.

13. In data 23 maggio 2025 Enel Energia ha inviato le proprie repliche al Collegio¹⁰.

14. In pari data è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 1-*bis* e 6, del Codice del consumo¹¹.

III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

15. Enel Energia nel corso del procedimento ha sostenuto che l'indicazione relativa alla perdita del servizio voce e della numerazione a seguito dell'attivazione dell'offerta "Enel Fibra" sarebbe già evidente sin dal primo atterraggio sul sito *internet* (riquadro offerta nella *home page*) e poi ancora nella pagina di rinvio, accessibile cliccando sul bottone "ATTIVA ORA", rappresentativa di tutte le principali caratteristiche dell'offerta. Inoltre, Enel Energia ha evidenziato che le modalità grafiche e il contenuto di tali informazioni sono state condivise con il Giuri dell'Autodisciplina Pubblicitaria, a valle della decisione n. 35/2023 resa su ricorso promosso dalla stessa Tim in relazione ai profili considerati.

16. Il concorrente Tim S.p.A. ha fatto presente che Enel Energia, non essendo al contempo un operatore voce e dati, non sarebbe in grado di attivare i propri clienti tramite la procedura di "migrazione" disciplinata dalla regolazione di settore e che lo stesso operatore, quantomeno fino a settembre 2024 non avrebbe operato migrazioni di clienti provenienti da Tim.

17. A riguardo, Enel Energia ha precisato che l'utilizzo del termine "migrazione" con riferimento all'offerta Fibra non risulterebbe improprio in quanto EE, al pari di ogni altro operatore del settore, è in grado di attivare i propri clienti sia tramite una procedura di "attivazione nuova linea" sia tramite una "migrazione"; il professionista effettua le procedure tecniche di migrazione attraverso i propri operatori *wholesale* (Fastweb e Open Fiber) che forniscono alla stessa Enel Energia la gestione del servizio di accesso alla rete. Tale assunto è supportato dalle dichiarazioni sottoscritte dalle stesse Fastweb e Open Fiber nelle quali tali operatori *wholesale* attestano che le istanze di migrazione provenienti da Enel Energia sono state gestite al pari delle analoghe richieste provenienti da tutti gli altri operatori *retailer* del mercato. L'assunto è altresì confermato dal dato di migrazioni portate a termine da Enel dal lancio del servizio Fibra, avvenuto nell'aprile 2023, fino al 31 agosto 2024. In tale periodo, Enel Energia risulta avere attivato tramite migrazione circa [5.000-50.000]* clienti provenienti dai principali operatori del settore Telco, ad eccezione di Tim¹².

18. Infatti, il professionista ha evidenziato che Tim subordinava la migrazione all'effettuazione di una verifica di congruità¹³, che non sarebbe richiesta dalla regolazione né dagli altri operatori del settore, rendendo di fatto impossibile per Enel Energia procedere con una "migrazione", laddove invece le circostanze e le informazioni fornite dai clienti di fatto lo avrebbero consentito, tant'è che

¹⁰ Doc. prot. 40276.

¹¹ Doc. prot. 40421.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹² Doc. prot. 86963 del 23 settembre 2024 citato.

¹³ Enel Energia attiva i propri clienti tramite migrazione rimettendo agli operatori *wholesale* (Fastweb e Open Fiber) la gestione della Fase 3 del processo nella quale è richiesto l'inserimento del Routing Number. Tale assetto comporta un'inevitabile distinzione tra l'operatore *recipient* che si fa carico della Fase 2 del processo (Enel Energia) e l'operatore che interviene nella Fase 3 (Fastweb e Open Fiber), ed è proprio sulla base di tale distinzione che Tim motivava il rigetto delle richieste di migrazione verso Enel Energia dei propri clienti.

le criticità relative al processo di migrazione riguardanti i soli clienti provenienti da Tim sono state portate all'attenzione di Agcom che, a gennaio 2024, ha avviato un tavolo di lavoro per affrontare la problematica. A valle di tale confronto, è stata concordata un'apposita soluzione per consentire a Enel Energia di acquisire tramite "migrazione" anche i clienti provenienti da Tim: tale processo è entrato a regime il 9 settembre 2024 e ha consentito di migrare in soli tre mesi più di [500-5.000] clienti Tim verso Enel Energia. Quest'ultima ha fornito puntuale evidenza dei dati relativi alle migrazioni effettuate, non contestati da Tim¹⁴.

19. Enel Energia ha precisato altresì che, nelle more della definizione della soluzione sopra indicata, nel rispetto del canone di diligenza professionale concretamente esigibile, ha previsto che i clienti provenienti da Tim venissero gestiti attraverso un processo acquisitivo *ad hoc* che, pur prevedendo l'attivazione di una nuova linea, garantiva che gli stessi venissero adeguatamente informati della necessità di recedere autonomamente dal precedente operatore, al fine di non incorrere nel rischio di doppia fatturazione. Tale informazione veniva fornita sia nella fase antecedente la sottoscrizione tramite un *pop-up* e un'informativa da flaggare, sia a valle dell'adesione in una *mail* di benvenuto.

20. La proposta di impegni consolidata, pervenuta il 4 aprile 2025, prevede le seguenti misure:

1) Restyling dei touchpoints digitali e rafforzamento del processo di acquisizione da web

Enel Energia si è impegnata a effettuare una serie di integrazioni ai propri *touchpoints* digitali (all'interno di sito web e app), sia di natura grafica che operativa.

Sotto il profilo grafico, le modifiche consistono in un'attività di *restyling* volta ad enfatizzare l'evidenza grafica delle note riportanti l'informazione sulla perdita del servizio voce e della numerazione fissa.

In particolare, nella *home page* del sito, l'informazione presente nella nota informativa posta al di sotto del riquadro relativo all'offerta Fibra viene ingrandita e anticipata all'interno del riquadro stesso, prima del bottone "ATTIVA ORA" o "DETTAGLIO OFFERTA", sul quale il cliente clicca per atterrare sulla pagina prodotto (figura 1).

¹⁴ Doc. prot. 3548 del 17 gennaio 2025 citato.

Fig. 1



Hai tempo fino all'11 novembre!

Offerta Fibra per i clienti luce e gas

Solo per te sei già cliente luce e gas con Enel Energia o lo diventi, la Fibra  di Enel a un prezzo imperdibile, bloccato per 3 anni.

L'offerta non prevede il Servizio Voce con conseguente perdita del numero telefonico fisso.

Modem incluso e attivazione gratuita

~~24,90 €/Mese~~
18,90 €/Mese

[DETTAGLIO OFFERTA](#)

La medesima modifica è riportata nella pagina prodotto, dove l'indicazione sulla perdita del servizio voce e del numero fisso viene posta all'interno del riquadro contenente la descrizione delle caratteristiche e delle condizioni economiche dell'offerta, in modo che il cliente visualizzi tale indicazione prima di prendere visione delle note immediatamente sottostanti lo stesso riquadro (figura 2).

Fig. 2

Enel Fibra Per Te Wow

Se hai già sottoscritto con Enel Energia un contratto di fornitura luce nel mercato libero ed uno di fornitura gas attiva o in corso di attivazione puoi richiedere Enel Fibra Per Te Wow ad un prezzo vantaggioso e senza costi di attivazione. L'offerta non prevede il Servizio Voce con conseguente perdita del numero telefonico fisso.

- ✓ Sconto pari a 6€/mese per i primi 36 mesi
- ✓ Internet fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload
- ✓ Modem WIFI 6 in comodato d'uso gratuito
- ✓ Attivazione gratuita
- ✓ I prezzi sono IVA inclusa

a 18,90€* al mese invece di **24,90€*** al mese

VERIFICA LA COPERTURA E ATTIVA L'OFFERTA

Enel Fibra Per Te

Se hai già sottoscritto con Enel Energia un contratto di fornitura di luce nel mercato libero o un contratto di fornitura gas attiva o in corso di attivazione puoi richiedere Enel Fibra Per Te senza costi di attivazione. L'offerta non prevede il Servizio Voce con conseguente perdita del numero telefonico fisso.

- ✓ Sconto pari a 3€/mese per i primi 12 mesi
- ✓ Internet fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload
- ✓ Modem WIFI 6 in comodato d'uso gratuito
- ✓ Attivazione gratuita
- ✓ I prezzi sono IVA inclusa

a 21,90€* al mese invece di **24,90€*** al mese

VERIFICA LA COPERTURA E ATTIVA L'OFFERTA

Enel Fibra

Se non hai sottoscritto un contratto di fornitura luce e/o gas con Enel Energia puoi richiedere Enel Fibra senza costi di attivazione. L'offerta non prevede il Servizio Voce con conseguente perdita del numero telefonico fisso.

- ✓ Internet fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload
- ✓ Modem WIFI 6 in comodato d'uso gratuito
- ✓ Attivazione gratuita
- ✓ I prezzi sono IVA inclusa

a 24,90€* al mese

VERIFICA LA COPERTURA E ATTIVA L'OFFERTA

Tali aggiornamenti di natura grafica interessano anche l'Area Clienti sul sito internet e nell'app di Enel Energia.

Il professionista ha già implementato le modifiche necessarie per l'attuazione della misura.

Dal punto di vista operativo, Enel Energia anticipa l'informazione sulla perdita del servizio voce nel primo step del processo di acquisizione da web, allorché il cliente inserisce i propri dati identificativi¹⁵. In tale momento, il cliente visualizza un *disclaimer* con la seguente indicazione: "L'offerta selezionata non prevede il Servizio Voce con perdita del numero telefonico fisso in caso di adesione" e, per proseguire nell'adesione all'offerta, dovrà attivamente confermare la presa visione di tale informazione.

Anche le implementazioni per l'attuazione di tale misura sono state completate.

2) Riconoscimento di un ristoro ai clienti reclamanti e revisione dei reclami già gestiti

Enel Energia intende assumere impegni restitutori a favore dei consumatori che abbiano presentato un reclamo lamentando di essere incorsi in una doppia fatturazione.

La misura riguarderà i reclami pervenuti al professionista da aprile 2023 (lancio dell'offerta fibra di Enel) sino alla data del deposito della versione consolidata del formulario impegni e comprenderà sia i reclami ancora pendenti sia quelli già gestiti (per i quali sarà avviata un'attività di revisione).

Ai clienti sopra individuati sarà riconosciuta una somma pari a [40-70] euro, che corrisponde mediamente a [omissis] mensilità delle offerte Fibra attualmente sul mercato.

Enel Energia si impegna a completare le attività di revisione e gestione dei reclami entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento impegni e a riconoscere il relativo ristoro entro la seconda fattura utile a valle dell'analisi del reclamo.

¹⁵ Prima della modifica l'informazione era resa allo step 2, fase in cui il cliente forniva il codice di migrazione e l'eventuale numero di telefono.

IV. CONTRODEDUZIONI DELLE PARTI

21. Tim S.p.A. e U.Di.Con. hanno presentato controdeduzioni relative all' idoneità degli impegni a sanare le criticità contestate al professionista, nel prosieguo brevemente illustrate.

22. Secondo Tim la proposta di impegni sarebbe innanzitutto inammissibile in ragione della "manifesta gravità e scorrettezza" della pratica contestata a Enel Energia; la proposta risulterebbe altresì inidonea perché gli impegni consisterebbero in un tardivo adeguamento solo di alcuni materiali web (sito internet e App) e la somma che il professionista si impegna a riconoscere non costituirebbe un rimborso ma un mero ristoro, in misura prefissata e di importo poco più che simbolico rispetto al danno verosimilmente cagionato ai consumatori.

23. U.Di.Con. ritiene che gli impegni del professionista da un lato sembrerebbero dare maggiore evidenza all' indicazione relativa alla perdita del servizio voce e della numerazione fissa a seguito dell' attivazione del servizio "Enel Fibra" ma, dall' altro, continuerebbero a descrivere in modo poco trasparente le conseguenze derivanti dall' impossibilità tecnica di procedere con la migrazione. Inoltre, l' associazione reputa la misura del ristoro inadeguata perché insufficiente nel quantum e limitata ai soli clienti che abbiano presentato un reclamo lamentando la doppia fatturazione.

V. PARERE DELL' AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore dei servizi di connettività da postazione fissa ("Enel Fibra") e risulta diffusa tramite *internet*, in data 23 maggio 2025 è stato richiesto il parere all' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 27, commi 1-*bis* e 6, del Codice del consumo.

Il parere della suddetta Autorità è pervenuto in data 3 luglio 2025.

25. Con riferimento alla richiesta di parere ai sensi dell' articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, l' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è riservata, all' esito delle proprie attività istruttorie in corso, di adottare provvedimenti nei confronti del professionista in relazione a condotte in violazione della normativa e della regolamentazione di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche e alle proprie delibere.

26. Per quel che concerne la richiesta di parere ai sensi dell' articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, la medesima Autorità ha ritenuto che *internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori, i quali potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate.

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

27. Il procedimento in esame ha ad oggetto le informazioni fornite ai consumatori in merito alle caratteristiche e alle limitazioni del servizio di connettività da postazione fissa "Enel Fibra" nonché l' utilizzo asseritamente improprio del termine "migrazione".

28. Dalle risultanze istruttorie è emerso che Enel Energia, sin dal suo ingresso nel settore delle telecomunicazioni, è stato in grado di attivare i clienti sia tramite una procedura di "attivazione nuova linea" che tramite una "migrazione" laddove provenienti da operatori *donating* diversi da

TIM¹⁶. Come sopra evidenziato, infatti, le difficoltà nella procedura di migrazione hanno riguardato i soli clienti provenienti da Tim e sono state definitivamente risolte a far data dal 9 settembre 2024.

29. L'Autorità ritiene che le misure proposte dal professionista siano idonee a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata nella comunicazione di avvio del procedimento.

30. Infatti, le integrazioni ai *touchpoints* digitali (*web* e *app*) già implementate da Enel Energia rafforzano la trasparenza informativa nei confronti dei clienti sia nella fase di primo aggancio commerciale sia nelle fasi del processo di adesione all'offerta.

Nello specifico, la modifica alla veste grafica delle comunicazioni commerciali è volta a rendere più immediata la comprensione delle caratteristiche di Enel Fibra e delle relative limitazioni, anticipando la visualizzazione dell'informazione sulla perdita del servizio voce e della numerazione fissa direttamente all'interno del riquadro relativo all'offerta del servizio.

In aggiunta, l'inserimento di un ulteriore avviso circa le predette limitazioni del servizio Enel Fibra nelle primissime fasi del processo di adesione via *web* (sin dall'inserimento dei dati identificativi), con possibilità di proseguire nell'acquisto dell'offerta soltanto a seguito della presa visione di tale informazione, consente al consumatore di assumere una decisione commerciale in modo pienamente consapevole.

31. Da ultimo, la misura di tipo compensativo appare congrua e apprezzabile: EE, infatti, si è impegnata a prevedere un ristoro in favore di tutti i reclamanti incorsi in una doppia fatturazione, nella forma del riconoscimento di una somma di [40-70] euro, pari a circa [omissis] mensilità delle offerte Fibra disponibili sul mercato. Tale misura, riguardando i reclami pervenuti al professionista dal lancio dell'offerta Fibra (aprile 2023) alla data del deposito del formulario impegni, implicherà anche un'attività di revisione dei reclami dallo stesso già gestiti.

La tempistica di implementazione della misura in questione (quattro mesi per le attività di revisione e gestione dei reclami e riconoscimento del relativo ristoro entro la seconda fattura utile a valle dell'analisi del reclamo) appare congrua, tenuto conto che la sua attuazione implica l'analisi e il riesame delle istanze, la predisposizione di apposite comunicazioni da inviare alla clientela interessata e la corresponsione del ristoro.

32. Le controdeduzioni depositate da Tim S.p.A. e U.Di.Con., parti del presente procedimento, risultano assorbite dalle considerazioni che precedono.

33. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Enel Energia S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Enel Energia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

¹⁶ In tali casi, trattandosi di "migrazione", la cessazione del contratto originario avveniva in automatico, senza rischio di doppia fatturazione.

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Enel Energia S.p.A. gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 4 aprile 2025, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Enel Energia S.p.A. informi l'Autorità, entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, dell'attuazione sino a quel momento degli impegni e, infine, entro centottanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, dell'integrale attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
